



Ordinanza sul finanziamento iniziale per il promovimento di progetti di digitalizzazione di grande interesse pubblico

del ...

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 17 capoverso 3 della legge federale del 17 marzo 2023¹ concernente l'impiego di mezzi elettronici per l'adempimento dei compiti delle autorità (LMeCA),

ordina:

Sezione 1: Oggetto

Art. 1

La presente ordinanza disciplina le condizioni e la procedura per la concessione di aiuti finanziari volti a promuovere progetti di digitalizzazione di grande interesse pubblico conformemente all'articolo 17 LMeCA.

Sezione 2: Condizioni, calcolo e durata

Art. 2 Condizioni per la promozione

¹ Gli aiuti finanziari possono essere concessi a progetti di digitalizzazione che:

- a. presentano un'importanza particolare per la trasformazione digitale della società e dell'economia, segnatamente perché:
 1. hanno un carattere esemplare,
 2. rafforzano la sovranità digitale della Svizzera o
 3. presentano un nesso con la Strategia Svizzera digitale;
- b. apportano un valore aggiunto essenziale per la società o per l'economia, segnatamente perché:
 1. rafforzano la coesione fra i gruppi di popolazione,
 2. promuovono la parità fra i sessi,

¹ RS 172.019

3. promuovono lo sviluppo sostenibile,
 4. promuovono l'autodeterminazione nello spazio digitale,
 5. ampliano la partecipazione democratica,
 6. semplificano l'accesso a informazioni e dati,
 7. agevolano la trasformazione digitale per le imprese,
 8. migliorano la resilienza delle infrastrutture o
 9. rafforzano l'attrattiva della piazza economica;
- c. sostengono l'adempimento dei compiti delle autorità;
 - d. permettono di ottenere risultati riutilizzabili e
 - e. hanno un carattere innovativo.

² Sono promossi unicamente progetti che non beneficiano, e non hanno beneficiato in passato, di sostegni provenienti da altri strumenti di promovimento della Confederazione.

Art. 3 Calcolo degli aiuti finanziari

¹ Gli aiuti finanziari ammontano al massimo al 50 per cento dei costi di progetto computabili.

² Sono computabili i costi che insorgono durante la fase di sviluppo e messa a punto del progetto e che sono necessari per raggiungere l'obiettivo del progetto. Vi rientrano in particolare i costi per:

- a. la pianificazione, il coordinamento e la realizzazione;
- b. gli studi, le rilevazioni di dati e le valutazioni;
- c. la gestione del progetto e dei rischi.

³ Non sono computabili:

- a. le imposte, i costi del capitale, gli interessi calcolatori, gli ammortamenti, le maggiorazioni per utili e per rischi;
- b. i costi per la manutenzione e l'esercizio di infrastrutture esistenti e dei sistemi informatici.

Art. 4 Durata del sostegno

Gli aiuti finanziari sono concessi per la fase di sviluppo e messa a punto dei progetti, ma al massimo per una durata di quattro anni.

Sezione 3: Procedura

Art. 5 Domanda

¹ Gli aiuti finanziari sono concessi, su domanda, dal settore Trasformazione digitale e governance delle TIC della Cancelleria federale (settore TDT della CaF).

² Le domande di aiuti finanziari vanno inoltrate entro il 31 ottobre.

³ La domanda deve contenere le indicazioni e i documenti seguenti:

- a. dati di contatto dei richiedenti;
- b. una descrizione del progetto, compresi l'obiettivo e la pianificazione globale con le tappe essenziali della fase di sviluppo e messa a punto;
- c. una motivazione che illustra in quale misura il progetto adempie le condizioni per la promozione di cui all'articolo 2;
- d. indicazioni in merito al contributo che il progetto fornisce a uno dei temi centrali della Strategia Svizzera digitale dell'anno in corso oppure dei due anni precedenti;
- e. indicazioni concernenti le modalità di pubblicazione dei risultati ai fini della loro libera utilizzazione;
- f. i costi complessivi del progetto, in particolare i costi della fase di sviluppo e messa a punto, un business plan, una pianificazione della liquidità;
- g. l'ammontare dell'aiuto finanziario richiesto;
- h. indicazioni concernenti partenariati di progetto e la partecipazione finanziaria di terzi;
- i. un'autodichiarazione in cui si attesta che il progetto non ha ricevuto sino a quel momento alcun sostegno proveniente da altri strumenti di promovimento della Confederazione e che per la durata del sostegno concesso non ne accetterà di simili;
- j. indicazioni concernenti altre domande pendenti di sostegno da parte della Confederazione o dei Cantoni;
- k. indicazioni concernenti la fattibilità giuridica, economica e tecnica del progetto;
- l. una stima dei principali rischi del progetto, delle misure adottate o previste per ridurre i rischi nonché per garantire il finanziamento del progetto una volta terminata la fase di sviluppo e messa a punto.

⁴ Il settore TDT della CaF può richiedere indicazioni e documenti supplementari se ciò è necessario per la valutazione del progetto.

Art. 6 Verifica delle condizioni per la promozione

¹ Il settore TDT della CaF verifica se la domanda soddisfa le condizioni per la promozione di cui all'articolo 2.

² Se le condizioni sono soddisfatte, esso inoltra per consultazione la domanda alla giuria di esperti.

Art. 7 Valutazione dei progetti

Sulla base delle raccomandazioni della giuria di esperti, il settore TDT della CaF valuta i progetti con un punteggio secondo i criteri e le ponderazioni seguenti:

- a. il valore aggiunto prevedibile per la società o per l'economia secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettera b (40 per cento);
- b. il contributo prevedibile del progetto a uno dei temi centrali della Strategia Svizzera digitale dell'anno in corso o dei due anni precedenti (20 per cento);
- c. il potenziale per l'ulteriore utilizzo dei risultati secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettera d (20 per cento);
- d. il carattere innovativo del progetto secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettera e (10 per cento);
- e. l'impatto prevedibile del progetto in rapporto all'ammontare dell'aiuto finanziario richiesto (10 per cento).

Art. 8 Decisione sulla concessione di aiuti finanziari

¹ Il settore TDT della CaF decide sulla concessione degli aiuti finanziari.

² A tale scopo allestisce una graduatoria dei progetti presentati basandosi sul punteggio ponderato ottenuto secondo l'articolo 7. In caso di parità di punti, viene classificato più in alto nella graduatoria il progetto che, nella successione dei criteri di cui all'articolo 7, ottiene per un criterio il punteggio più alto prima degli altri.

³ Sulla base della posizione occupata nella graduatoria, il settore TDT della CaF attribuisce a ogni progetto una quota percentuale massima dell'aiuto finanziario ai costi di progetto computabili. Ai progetti posizionati in alto nella graduatoria spetta una quota percentuale più alta o uguale a quella dei progetti più in basso nella graduatoria.

⁴ Gli aiuti finanziari previsti corrispondono sempre alla quota percentuale attribuita o, se è stato richiesto un aiuto finanziario inferiore, all'ammontare dell'aiuto finanziario richiesto. Qualora gli aiuti finanziari superino complessivamente i mezzi disponibili, le domande classificate in basso nella graduatoria vengono respinte.

⁵ Viene emessa una decisione formale.

⁶ Non sussiste alcun diritto alla concessione di un aiuto finanziario conformemente alla presente legge.

Sezione 4: Giuria di esperti

Art. 9 Composizione

¹ La giuria di esperti si compone di:

- a. almeno tre rappresentanti dei dipartimenti;
- b. al massimo cinque esperti esterni.

² La rappresentanza dei dipartimenti nella giuria di esperti avviene secondo il principio di rotazione. I dipartimenti designano essi stessi i loro rappresentanti. L'attività di queste persone deve avere un nesso con la digitalizzazione dei compiti delle autorità.

³ Il cancelliere della Confederazione nomina gli esperti esterni.

⁴ Donne e uomini devono essere rappresentati nella giuria di esperti almeno nella misura del 40 per cento ciascuno.

Art. 10 Durata del mandato e indennizzo

¹ I membri della giuria di esperti sono nominati per una durata di due anni; gli esperti esterni possono essere nominati anche soltanto per un anno. I membri possono essere rieletti, ma la loro permanenza in seno alla giuria di esperti è limitata a sei anni al massimo.

² Gli esperti esterni sono indennizzati secondo le disposizioni concernenti l'indennizzo dei membri delle commissioni extraparlamentari di cui al capitolo 2 sezione 1d dell'ordinanza del 25 novembre 1998² sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OLOGA). Sono classificati nella categoria d'indennizzo G1.

Art. 11 Organizzazione

¹ La giuria di esperti si organizza da sé. Il settore TDT della CaF ne approva il regolamento interno.

² Il cancelliere della Confederazione nomina il presidente della giuria di esperti.

³ Il settore TDT della CaF dirige la segreteria della giuria di esperti.

Sezione 5: Versamento dell'aiuto finanziario, rendicontazione e controllo

Art. 12 Versamento degli aiuti finanziari

¹ Il settore TDT della CaF versa gli aiuti finanziari in rate.

² La prima rata ammonta al massimo al 60 per cento dell'aiuto finanziario attribuito ed è versata il più presto dal momento in cui le spese sono divenute imminenti.

³ L'ultima rata è versata non appena i risultati sono pubblicati secondo i requisiti elencati nell'articolo 13.

⁴ Prima del versamento di ogni rata, i beneficiari devono confermare nuovamente per scritto di non essere sostenuti mediante altri strumenti di promovimento della Confederazione. In caso contrario, gli aiuti finanziari sono soppressi; le somme già versate vanno restituite.

² RS 172.010.1

Art. 13 Pubblicazione dei risultati

¹ I risultati dei progetti di digitalizzazione sostenuti devono essere pubblicati dai beneficiari degli aiuti finanziari come segue:

- a. i risultati vanno pubblicati in un formato aperto e su una piattaforma esistente; i dati che sono disponibili in raccolte strutturate devono essere leggibili elettronicamente;
- b. il codice sorgente di componenti software sviluppati nel progetto va pubblicato.

² Dopo il ricevimento dell'ultima rata dell'aiuto finanziario, i risultati devono rimanere accessibili al pubblico.

³ In casi motivati, il settore TDT della CaF può concedere deroghe ai requisiti posti alla pubblicazione dei risultati.

Art. 14 Rendicontazione e controllo

¹ Periodicamente, ma almeno una volta l'anno, i beneficiari dell'aiuto finanziario presentano al settore TDT della CaF un rapporto sullo stato attuale del progetto.

² Il settore TDT della CaF controlla in particolare che:

- a. l'esecuzione del progetto e l'impiego degli aiuti finanziari versati avvengano secondo le condizioni imposte;
- b. i risultati possano essere utilizzati liberamente.

³ Esso elabora un piano di controllo in funzione dei rischi in cui stabilisce i parametri per la rendicontazione e il controllo.

⁴ Esso esamina periodicamente il piano di controllo quanto alla sua adeguatezza e attualità e lo adatta se necessario.

Sezione 6: Disposizioni finali

Art. 15 Disposizione transitoria

Nel 2025 le domande possono essere inoltrate entro il 31 marzo ed entro il 31 ottobre.

Art. 16 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2025.